Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 31 MARZO 1964:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 1964, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3014)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 31 MARZO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 60ª ed ultima Estrazione di cartelle speciali 3,75 %.

(2837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 dicembre 1963, n. 2386.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 153:

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 156 a 167 — relativi alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari — sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

Art. 156. — La Scuola speciale per archivisti e bibliotecari ha il fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di curare la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola comprende le seguenti sezioni:

a) archivisti;
b) conservatori di manoscritti;
c) bibliotecari.

Art. 157. — Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Lettere, in Filosofia, in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Materie letterarie, in Pedagogia e in Lingue e letterature straniere, nonchè gli studenti dei medesimi corsi di laurea che abbiano superati gli esami prescritti o consigliati negli ordini di studio delle rispettive Facoltà per il primo biennio.

Coloro che non siano in possesso del diploma di maturità classica dovranno previamente sostenere una prova che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

Art. 158. — Agli iscritti alla Scuola si applicano, per quanto concerne le tasse e le soprattasse, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Art. 159. — I corsi della Scuola, distinti secondo le sezioni di cui all'art. 156, capoverso, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conseguimento del diploma di:

a) archivista paleografo;

b) conservatore di manoscritti;

c) bibliotecario.

All'atto dell'iscrizione gli allievi devono dichiarare la sezione prescelta e presentare il proprio piano di studio per gli scopi di cui all'art. 165.

Art. 160. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 153, quelli fondamentali delle singole sezioni e i rispettivi complementari secondo l'elenco dei successivi articoli 161-163.

Art. 161. — Sono insegnamenti della sezione archivisti:

a) Fondamentali:

1) Archivistica generale e legislazione degli archivi;
2) Archivistica speciale e storia degli archivi;
3) Paleografia latina (biennale);
4) Diplomatica (biennale);
5) Storia degli ordinamenti degli Stati italiani;

b) Complementari:

1) Istituzioni giuridiche medievali;
2) Istituzioni giuridiche dell'età moderna;
3) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
4) Storia dell'amministrazione dello Stato italiano;
5) Storia medioevale;
6) Scienze ausiliari della storia;
7) Esegesi delle fonti della storia d'Italia;
8) Storia moderna;
9) Storia del Risorgimento.

Art. 162. — Sono insegnamenti della sezione conservatori di manoscritti:

a) Fondamentali:

1) Paleografia latina (biennale);
2) Paleografia greca;
3) Biblioteconomia;
4) Bibliologia e storia delle biblioteche (biennale);
5) Storia della decorazione del manoscritto;

b) Complementari:

1) Bibliografia;
2) Latino medioevale;
3) Codicologia;
4) Storia della tradizione manoscritta;
5) Paleografia musicale;
6) Filologia romanza;
7) Filologia e storia bizantina;
8) Archeologia medievale.

Art. 163. — Sono insegnamenti della sezione bibliotecari:

a) Fondamentali:

1) Paleografia latina;
2) Biblioteconomia;
3) Tecnica dei cataloghi e classificazione;
4) Bibliologia e storia delle biblioteche;
5) Bibliografia (biennale).

b) Complementari:

1) Applicazioni tecniche agli archivi e alle biblioteche;
2) Documentazione;
3) Storia della decorazione del libro a stampa;
4) Lingua e letteratura francese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Lingua e letteratura inglese;
8) Lingua e letteratura russa.

Art. 164. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione orale di una dissertazione scritta su tema che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta dal candidato, da concordare col professore della materia.

Il preside, sentito, se del caso, il Consiglio della scuola, può consentire che la dissertazione verta anche su un tema attinente ad uno degli insegnamenti complementari.

Art. 165. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi devono aver seguiti i corsi e superati gli esami negli insegnamenti fondamentali e in almeno tre dei complementari della sezione prescelta e dei complementari o fondamentali di altra sezione secondo il piano di studio individuale che sarà stabilito dal Consiglio della scuola sulla base di quello presentato dall'allievo a norma del precedente art. 159, comma ultimo. Uno o due degli insegnamenti complementari potranno essere sostituiti con un secondo anno di uno o due degli insegnamenti fondamentali previsti come annuali.

Gli allievi dovranno inoltre aver sostenuto, con esito positivo, uno o più colloqui su discipline formanti oggetto di insegnamento in altre Facoltà o Scuole della Università di Roma, secondo le prescrizioni che verranno fatte a ciascuno dal Consiglio stesso all'atto dell'approvazione del piano di studi.

Nell'approvazione dei piani di studio e nella prescrizione dei colloqui il Consiglio terrà conto della Facoltà di provenienza di ciascun allievo e degli esami superati nel biennio precedente all'iscrizione alla Scuola.

Art. 166. — L'esame biennale di paleografia latina comprende una prova scritta preliminare, consistente:

a) per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti nella descrizione di un codice e nella trascrizione con illustrazione critica di uno o più passi di esso;

b) per gli aspiranti al diploma di archivisti nella trascrizione con illustrazione critica e regesto di uno o più documenti.

Per gli aspiranti al diploma di bibliotecario l'esame di tecnica dei cataloghi e classificazione comprende una prova pratica preliminare di catalogazione per autore per soggetto.

Art. 167. — Su domanda documentata e su conforme parere del Consiglio della Scuola, agli allievi provvisti di laurea può essere concessa l'abbreviazione di un anno di corso.

In tal caso gli insegnamenti previsti come biennali dall'art. 161 saranno ridotti ad annuali, fermo restando l'obbligo della prova scritta prevista dall'articolo precedente.

Il Consiglio deciderà altresì caso per caso, tenuto conto degli studi compiuti da ciascuno degli allievi, l'eventuale dispensa dagli esami di uno o più insegnamenti complementari o la loro sostituzione con colloqui.

Art. 168. — Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali la Scuola potrà organizzare altresì corsi di

addestramento e di aggiornamento per bibliotecari e archivisti delle Amministrazioni pubbliche e private in accordo con dette Amministrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1964, n. 131.

Istituzione in Berna (Svizzera) di un Consolato di 1ª categoria, soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata ed istituzione di un Vice consolato a Neuchâtel (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Berna (Svizzera), è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Berna (Svizzera) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Cantoni di Berna e di Neuchâtel.

Art. 3.

E' istituito in Neuchâtel (Svizzera) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato in Berna.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1964, n. 132.

Istituzione in Necochea (Argentina) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in La Plata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Necochea (Argentina) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in La Plata, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Necochea (Argentina) un Vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in La Plata.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 1964, n. 133.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

24) Psichiatria.

Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in Neurochirurgia

Art. 236. — La Scuola di specializzazione in Neurochirurgia ha sede presso la Clinica neurochirurgica. Il corso degli studi della predetta Scuola ha la durata di quattro anni.

Potrà esservi ammesso un numero massimo di sei allievi.

Art. 237. — Gli insegnamenti che vengono impartiti nella Scuola sono i seguenti:

Annuali:

Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico (1° anno);

Elettroencefalografia (2° anno);

Fisiologia del sistema nervoso (1° anno);

Fondamenti di Anestesiologia (3° anno);

Fondamenti di Chirurgia generale (1° anno);

Fondamenti di clinica psichiatrica (1° anno);

Neuroftalmologia (2° anno);

Otoneurologia (2° anno);

Semeiotica e clinica neurologica (1° anno).

Biennali:

Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica) (2° e 3° anno);

Tecnica operatoria (3° e 4° anno).

Triennali:

Clinica neurochirurgica (2°, 3° e 4° anno).

I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 238. — Gli insegnamenti della Scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:

1° *anno*:

1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Semeiotica clinica neurologica;
4) Fondamenti di clinica pediatrica;
5) Fondamenti di chirurgia generale.

Alla fine dell'anno gli specializzandi saranno interrogati sulle materie 1), 2), 3), 4), 5).

2° *anno*:

1) Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica);
2) Otoneurologia;
3) Neuroftalmologia;
4) Elettroencefalografia;
5) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi verranno interrogati sulle materie 2), 3), 4).

3° *anno*:

1) Anatomia patologica del sistema nervoso;
2) Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica);
3) Fondamenti di anestesiologia;
4) Clinica neurochirurgica;
5) Tecnica operatoria.

Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3).

4° *anno*:

1) Clinica neurochirurgica;
2) Tecnica operatoria.

Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2).

Art. 239. — Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della Clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal Consiglio di Facoltà al principio dell'anno accademico, ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Il direttore della Scuola potrà prescrivere che gli allievi frequentino per determinati periodi di lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri Istituti della Università.

Gli allievi sono tenuti pure a compiere a turno il servizio d'internato nella clinica, della durata complessiva di mesi sei per ogni anno della Scuola.

L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.

Art. 240. — Il direttore e gli insegnanti della Scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con interrogazioni e vigilando sulle loro esercitazioni pratiche e sui loro turni di servizio interno.

Art. 241. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto dell'Università degli studi di Genova.

Art. 242. — Alla fine del corso gli allievi sono tenuti a superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvata dal direttore della Scuola.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nello esame finale, verrà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in Neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1964.

Nomina di un componente e del segretario della Commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la Commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 29052 del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 98;

Visto il decreto ministeriale n. 16776 del 1° giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 152;

Visto il decreto ministeriale n. 20121 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 346;

Visto il decreto ministeriale n. 38860 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 29958 del 14 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 138;

Visto il decreto ministeriale n. 16953 del 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 155;

Ritenuto che a seguito della promozione ad ispettore generale del dott. Bifulco Giuseppe si ritiene opportuno provvedere alla sua sostituzione quale membro della Commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il reggente la Divisione lotto, direttore di sezione dott. Bonavita Carlo, già segretario della Commissione centrale per le vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, è nominato, a decorrere dal 2 gennaio 1964, membro della Commissione medesima in sostituzione del dott. Bifulco Giuseppe.

Il dott. Caruso Carlo, direttore di sezione in servizio presso l'Ispettorato generale lotto e lotterie, è nominato segretario della stessa Commissione centrale in sostituzione del dott. Bonavita Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 235. — BAIOCCHI

(2806)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del comune di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i viali alberati di Torino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che i viali predetti hanno notevole interesse pubblico perchè, per l'architettonica disposizione degli alberi, la ricchezza del verde che li definisce, l'unitaria composizione urbanistica che fa di essi oltretutto tipici esempi di un'ampia e respirata costruzione di paesaggio urbano in senso storico e tradizionale, costituiscono singolarmente e nel loro coordinato insieme complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale;

Decreta:

I viali alberati siti nel territorio del comune di Torino, come di seguito specificati: corso Vittorio Emanuele, dal ponte del Po a corso Bolzano, per una larghezza che comprende un isolato a destra e uno a sinistra del viale; corso Regina Margherita, dal ponte del Po fino al Martinetto, per tutta la sua superficie stradale; corso Matteotti, da corso Re Umberto a corso Bolzano, per tutta la sua superficie stradale; corso Stati Uniti, da corso Re Umberto a corso Castelfidardo, per tutta la sua superficie stradale; corso Massimo d'Azeglio, da corso Vittorio a corso Dante, per tutta la sua superficie stradale; corso Vinzaglio, da via Cernaia a corso Vittorio, per tutta la sua superficie stradale; corso Francia, da piazza Statuto a piazza Massaua, per tutta la sua superficie stradale; corso Re Umberto, da piazza Solferino a corso Mediterraneo, per tutta la sua superficie stradale; corso Galileo Ferraris, da via Cernaia a corso Rosselli, per tutta la sua superficie stradale hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Torino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della riunione del 19 dicembre 1962 n. 24

L'anno 1962 addì 19 del mese di dicembre, alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare del seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

La Commissione passa quindi alla discussione del terzo argomento all'ordine del giorno:

« VIALI DI TORINO »

Il soprintendente ai monumenti illustra alla Commissione l'importanza ambientale e paesistica dei più celebri viali torinesi.

Questi grandi viali dalla folta e imponente alberatura rappresentano elemento tipico e insostituibile nella definizione dei caratteri ambientali della Città e insieme possiedono nella intrinseca bellezza verde e negli effetti di prospettica lontananza spesso inquadrante lontani paesaggi alpini un così alto valore di elemento di paesaggio urbanistico da richiedere una degna tutela per la salvezza della loro integrità: a ciò si aggiungono anche le considerazioni sulla importanza di questi elementi nella più ampia storia del paesaggio urbano italiano.

Il soprintendente propone pertanto alla Commissione l'imposizione del vincolo di legge su questi viali e chiede nel contempo che la Commissione stessa, se ritiene di procedere in tal senso, voglia essa stessa compilare l'elenco degli oggetti da vincolare.

Alla discussione, ampia ed esauriente, partecipano con ricchezza di argomenti tutti i membri della Commissione e il rappresentante del sindaco di Torino.

Il presidente comm. Ratti riassume quindi la discussione ponendo in evidenza il fatto che da essa è emersa la unanime e calda approvazione della Commissione alla proposta della Soprintendenza.

La Commissione pertanto riscontrando nei viali della città di Torino, di cui al successivo elenco, eccezionali qualità di bellezza ambientale ad essi derivante dalla loro strutturazione, dalla architettonica disposizione degli alberi, dalla ricchezza del verde che li definisce, dalla unitaria composizione urbanistica che fa di essi, oltretutto, tipici esempi di una ampia e respirata costruzione di paesaggio urbano in senso storico e tradizionale, constatando in altri termini che questi viali costituiscono singolarmente e nel loro coordinato insieme complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore tradizionale;

Delibera

di includere negli elenchi delle cose soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, i seguenti corsi torinesi e per l'estensione a fianco di ciascuno di essi indicata:

corso Vittorio Emanuele, dal ponte del Po a corso Bolzano, per una larghezza che comprende un isolato a destra e uno a sinistra del viale;

corso Regina Margherita, dal ponte del Po fino al Martinetto, per tutta la superficie stradale;

corso Matteotti, da corso Re Umberto a corso Bolzano, per tutta la sua superficie stradale;

corso Stati Uniti, da corso Re Umberto a corso Castelfidardo, per tutta la sua superficie stradale;

corso Massimo d'Azelio, da corso Vittorio a corso Dante, per tutta la sua superficie stradale;

corso Vinzaglio, da via Cernaia a corso Vittorio, per tutta la sua superficie stradale;

corso Francia, da piazza Statuto a piazza Massaua, per tutta la sua superficie stradale;

corso Re Umberto, da piazza Solferino a corso Mediterraneo, per tutta la sua superficie stradale;

corso Galileo Ferraris, da via Cernaia a corso Rosselli, per tutta la sua superficie stradale.

Prima di chiudere la seduta il soprintendente ai monumenti dà notizia alla Commissione che è stato presentato un progetto per la utilizzazione dell'area della villa della Tesoreria già sottoposta da tempo a vincolo di legge.

Il soprintendente informa che il problema verrà sottoposto all'esame del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La Commissione nel prendere atto di tali comunicazioni chiede che venga inserito nel verbale della riunione l'auspicio e il voto a che l'intero parco della Tesoreria rimanga immune da costruzioni di ogni genere e destinato a pubblico parco.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il presidente scioglie la seduta.

Il presidente della Commissione: comm. Giuseppe RATTI

Il segretario della Commissione: (firma illeggibile)

(2813)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di porta Magenta del comune di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di porta Magenta in Milano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Milano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha rilevante interesse pubblico perchè, costituita dalla vegetazione delle

vie e delle piazze, fra le quali primeggia quella di via XX Settembre, dai giardini di ville private, dai cannocchiali che da via Petraia, via XX Settembre, via Rovani e via Saffi si godono sul parco, presenta una notevole caratteristica ambientale, formando inoltre, per i suoi edifici di architettura ottocentesca perfettamente ambientati nell'ambiente in cui sorgono, un complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Milano, delimitata nel modo che segue: da piazzale Cadorna, via Boccaccio, piazza Virgilio, via Vincenzo Monti, via Mario Pagano, via Mascheroni, via Giorgio Pallavicini, via Cherubini, via Rasori, piazzale Baracca, corso Porta Magenta, via San Nicolao, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Milano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 dell'adunanza del 14 *novembre* 1962

(*Omissis*).

MILANO: Vincolo della zona di porta Magenta.

E' presente, in rappresentanza del comune di Milano, l'arch. Enrico Bernasconi.

L'arch. Costanza, che sostituisce il vice presidente, espone alla Commissione la necessità di tutelare, ai sensi della vigente legge, la zona di porta Magenta che il crescente sviluppo edilizio minaccia di alterare. Questa zona è caratterizzata dalla vegetazione delle vie e dall'architettura ottocentesca degli edifici che si allineano sulle strade.

LA COMMISSIONE

Pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse ambientale costituito dalla vegetazione delle vie e delle piazze, fra le quali primeggia quela di via XX Settembre, via Giuseppe Rovani e via Aurelio Saffi si godono sulla vegetazione del parco;

Constatato inoltre che gli edifici di architettura ottocentesca, bene armonizzati nell'ambiente in cui sorgono, formano un complesso di rilevante valore estetico e tradizionale;

Considerata la necessità della sua tutela, sia per il suo particolare interesse ambientale, sia in ordine alle esigenze dello sviluppo edilizio;

Preso atto della dichiarazione dell'arch. Bernasconi, il quale si riserva di riferire la decisione della Commissione all'Amministrazione comunale di Milano;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sopradescritta, delimitata nel modo che segue:

piazzale Cadorna, via Boccaccio, piazza Virgilio, via Vincenzo Monti, via Mario Pagano, via Mascheroni, via Giorgio Pallavicini, via Cherubini, via Rasori, piazzale Baracca, corso Porta Magenta, via San Nicolao.

(*Omissis*).

COMUNE DI MILANO
UFFICIO MESSI

Si dichiara che la presente venne pubblicata all'albo comunale di questa Città dal 18 marzo 1963 al 18 giugno 1963.

Visto, *il segretario generale*: (firma illeggibile)

Il messo comunale: (firma illeggibile)

(2814)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello di Cusago e zone adiacenti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello di Cusago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata, all'albo del comune di Cusago;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dall'Amministrazione comunale;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il castello quattrocentesco con i torrioni di tipo sforzesco assieme agli antichi cascinali, nonchè all'antica Chiesa del campanile quattrocentesco, forma un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, visibile, inoltre, da tutte le strade di accesso a Cusago;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cusago, comprendente il Castello e le zone adiacenti, delimitate come segue: dalla strada dell'Aqua Nera fino all'abitato di Cusago di Sotto; dalla strada consorziale della Fornace; dai mappali 310, 317, 324, 320 e 251; dalla strada Nuova; dalla strada di Santa Maria Rossa; dalla linea di confine del comune di Milano e dal mappale 169, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cusago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 dell'adunanza del 14 novembre 1962

(*Omissis*).

E' presente il sindaco nella persona del sig. Ugo Bartolucci.

Il vice presidente illustra alla Commissione la necessità di tutelare la zona circostante il castello di Cusago, in modo che l'imponente complesso monumentale, formato dal castello e da caratteristici antichi cascinali e che circondato da zone verdi si erge nel mezzo della piatta campagna milanese, resti visibile da tutte le strade di accesso.

LA COMMISSIONE

Presa visione della documentazione fotografica;

Considerato che il castello quattrocentesco con torrioni di tipo sforzesco assieme ai caratteristici antichi cascinali, nonchè all'antica chiesa del Campanile quattrocentesco, forma un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Visto che il complesso si erge nel mezzo della campagna milanese in una zona adibita a prati e quindi visibile da tutte le strade di accesso a Casago;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul castello di Cusago e zone adiacenti, limitate come segue:

dalla strada dell'Acqua Nera fino all'abitato di Cusago di Sotto;

dalla strada consorziale della Fornace; dai mappali 310, 317, 324, 320 e 251, dalla strada Nuova; dalla strada di Santa Maria Rossa; dalla linea di confine del comune di Milano e dal mappale 169.

(*Omissis*).

COMUNE DI CUSAGO

Si attesta che la planimetria e lo stralcio del verbale relativo al vincolo della zona attorno il castello sono stati pubblicati all'albo pretorio di questo Comune per il periodo di tre mesi e cioè dal 7 marzo al 6 giugno 1963;

che durante la pubblicazione è stato prodotto alla segreteria comunale un ricorso da parte del comune di Cusago in data 21 maggio 1963, e a suo tempo trasmesso per competenze alla Soprintendenza.

Cusago, addì 18 ottobre 1963

Il sindaco: (firma illegibile)

Timbro del comune di Cusago

(2815)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Nomina del nuovo presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1959 con il quale il dott. cav. lav. Giovanni Ginori Conti venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Visto il provvedimento prefettizio, con il quale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale i componenti della predetta Giunta;

Considerato che il dott. cav. lav. Giovanni Ginori Conti e quattro componenti della Giunta camerale hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi nella situazione economica della provincia di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. cav. lav. Giovanni Ginori Conti dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è sciolta.

Art. 3.

Il prof. Roberto Bracco è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Art. 4.

Il prefetto di Firenze, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione della Giunta di detta Camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(2899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gustave Merlet, Console di Haiti a Genova.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Christopher Martin Pirie-Gordon, Console di Gran Bretagna a Firenze.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard W. Smith, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James T. Hackett, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo Poma Murialdo, Console onorario di Costa Rica a Milano.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leonard John Allington Parish, Console di Gran Bretagna a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Lola Guzman in Ciucci, Vice console onorario di Bolivia a Roma.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arrigo Neri, Vice console onorario dell'Uruguay a Firenze.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gerhard Rissmann, Console di Germania a Genova.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hubert H. Buzbee, Jr., Console degli S.U.A. a Napoli.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Berduk Olgaçay, Console generale di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Emilia, Liguria, Marche e sulla Val d'Aosta.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arnaldo Berenguer, Console degli S.U.A. a Milano.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Kenneth Hanna, Console di Gran Bretagna a Milano.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles F. Stoppani, Console degli S.U.A. a Genova.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harvey Fergusson, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(2881)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 marzo 1964:

Detti Mario, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Rignano sull'Arno, distretto notarile di Firenze.

(2981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Torre Annunziata (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 721.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2923)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 852.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2922)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Posada (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.488.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2958)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Isili (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.836.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2959)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Mamoiada (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.466.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2960)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Torpè (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.110.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2961)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Galtelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Civitanova Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2924)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Riliquidazione.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6383/4287, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 150, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 7.760.912.15 (lire settemilionisettecentosessantamilanovecentododici e cent. 15), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Piombino (Livorno), della superficie di ettari 130.60.97, nei confronti della ditta VANNI DESIDERI Antonietta fu Eugenio, maritata MASSART e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 14 maggio 1952, n. 606, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 del 16 giugno 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 7.560.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954), nella misura di L. 200.912,15.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 117.159 (lire centodiciassettemilacentocinquantanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 315.000 (lire trecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1964, n. 6384/4288, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 160, e stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 318.023,15 (lire trecentodiciottomilaventitrè e cent. 15) l'indennità afferente ai terreni di ettari 2.86.82, costituenti la quota del « Terzo residuo » espropriata nei confronti della ditta TERROSI VAGNOLI Luigi di Giovanni Battista, in agro del comune di Piombino (Livorno) e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto presidenziale 16 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 28 maggio 1956.

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 195.000, già liquidato col sopracitato decreto presidenziale 16 marzo 1956, nella misura di L. 123.023,15.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 43.857 (lire quarantatremilaottocentocinquantasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 160.000 (lire centosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 27 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1964, n. 6385/4289, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 156, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 588.324,05 (lire cinquecentottantottomilatrecentoventiquattro e cent. 5), l'indennità afferente ai terreni di ettari 9.45.61, costituenti la quota del « Terzo Residuo » espropriata nei confronti della ditta CAMPANI Fernanda di Luigi, maritata BASSI, in agro del comune di Volterra (Pisa) e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in forza del decreto presidenziale 21 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 18 novembre 1955.

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 505.000, già liquidato col sopracitato decreto presidenziale 21 giugno 1955, nella misura di L. 83.324,05.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 29.370 (lire ventinovemilatrecentosettanta).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 105.000 (lire centocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 27 novembre 1963.

(2631)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Brezan Valeria;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Brezan Valeria ved. Pallich, nata a Gorizia, addì 27 luglio 1890, residente a Gorizia, via Madonnina del Fante n. 2-A, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Brezan » in « Bressan ».

Gorizia, addì 9 marzo 1964

Il prefetto: PRINCIVALLE

(2817)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di trentacinque posti disponibili nella qualifica di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami, fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso predetto possono partecipare:

a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime, ancorchè pervenuti ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico n. 3/1957.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il quarantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

i titoli di studio posseduti con l'indicazione dell'anno e dell'Università od Istituto presso cui sono stati conseguiti;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo art. 4.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali, debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite superiore di età.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto di istruzione ove prestino la loro attività.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto Ministeriale motivato.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di detti titoli:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, nonchè periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria o in qualità di assistente ordinario delle Università degli studi, e periodi di durata della iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per l'ammissione al concorso, sarà detratto il periodo minimo richiesto dal precedente art. 1, *a*), *b*) e *c*);

2) numero, qualità e votazioni dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso Enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato debbono essere documentati dagli aspiranti indicati alla lettera *c*) del precedente art. 1 come disposto al successivo art. 8.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso ed i titoli di merito di cui al precedente art. 4 debbono essere posseduti dagli aspiranti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso; a tali domande deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti per l'anzidetta ammissione e quello dei precitati titoli di merito.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione competente, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito della prescritta marca da bollo;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 200 rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi Ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonchè con certificati in carta da bollo da L. 200, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli Enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità. Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmato dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica;

4) computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria.

La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verte sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'Ispettorato generale di finanza.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva e determinata dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale.

Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 8.

I concorrenti, estranei all'Amministrazione dello Stato, dichiarati vincitori, debbono far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1, primo comma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi degli artt. 6 e 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento; con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario o tessera ferroviaria di nuovo tipo.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati Ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova si applica il disposto dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla cennata qualifica (stipendio annuo lordo di L. 1.206.000 oltre gli altri assegni spettanti per legge).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 186

(2638)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1963, avranno luogo nei giorni 29 e 30 aprile 1964, alle ore 8,30, nelle sedi indicate nell'art. 9, secondo comma, del relativo bando.

(2994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritta e grafica del concorso ad un posto di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione conciatori, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

Le prove scritta e grafica del concorso ad un posto di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione conciatori, indetto con decreto ministerale 19 gennaio 1963, avranno luogo in Roma, nei giorni 28 e 29 aprile 1964, alle ore 8, presso i locali del Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie.

(2995)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame speciale a dieci posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 20 febbraio 1964 - Parte II, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per esame speciale a dieci posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 10 ottobre 1963.

(2865)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame speciale a nove posti di vice restauratore in prova nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 20 febbraio 1964 - Parte II, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per esame speciale a nove posti di vice restauratore in prova nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 8 ottobre 1963.

(2866)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame speciale a quattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 20 febbraio 1964 - Parte II, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per esame speciale a quattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 19 settembre 1963.

(2867)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Imperia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 8 del 20 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Imperia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2754)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame speciale a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 12 del 19 marzo 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esame speciale a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

(2972)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a dodici posti di provveditore agli studi di 1ª o 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte I, n. 12 del 19 marzo 1964, il Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1963 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio a dodici posti di provveditore agli studi di 1ª o 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.

(2973)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13844 del 15 giugno 1962, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per sei condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione per n. 16 (sedici) concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854; l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in narrativa:

1. Davì Salvatore	punti	51,241	su 100
2. Provenzale Giovanni	»	48,296	»
3. Polizzi Giovanni	»	48,089	»
4. Di Carlo Carmelo	»	47,488	»
5. Cammarata Leoluca	»	46,821	»
6. Centineo Michele	»	46,56	»
7. Carollo Francesco	»	46,145	»
8. Lo Re Vincenzo	»	46,09	»
9. Albanese Filippo	»	44,124	»
10. Di Giovanni Giorgio	»	42,933	»
11. Cicala Francesco	»	42,31	»
12. Zabbia Giuseppe	»	42 —	»
13. Orlando Antonino	»	41,79	»
14. Re Gerlando	»	41 —	»
15. Campo Giuseppe	»	39,527	»
16. Di Palermo Salvatore	»	37,088	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 9 marzo 1964

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6686, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1961, bandito con decreto del medico provinciale n. 13844 del 15 giugno 1962;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, e successive modifiche; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Davì Salvatore: Borgetto;
2) Provenzale Giovanni: Marineo;
3) Polizzi Giovanni: Caccamo;
4) Di Carlo Carmelo: Corleone (1ª condotta);
5) Cammarata Leoluca: Torretta;
6) Centineo Michele: Mezzojuso (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 9 marzo 1964

Il medico provinciale: MORANTE

(2873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1963, numero 3231/San., con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Visti i propri decreti n. 6905/San. del 20 luglio 1963 e successivo n. 7790/San. del 13 novembre 1963, concernenti la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, di cui in premessa:

1. Gastaldi Noemi	punti	45,341
2. Paolina Luigi	»	45,228
3. Ferraris Mario	»	42,840
4. Quintarelli Giuseppe	»	42,500
5. Venturello Giovanni	»	40,761
6. Francescone Angelo	»	40,386
7. Pata Pasquale	»	39,772
8. Antonioli Michele	»	37,691
9. Sacco Livio	»	35,773
10. Tonelli Gian Franco	»	35,773
11. Bavagnoli Aldo	»	35,723
12. Canevari Franco	»	35,432
13. Pontoriero Antonio	»	33,772
14. Gallareto Sergio	»	32,886

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 marzo 1964

Il medico provinciale: BALZAR

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Gastaldi Noemi: Curino;
2) Paolina Luigi: Campertogno-Mollia-Rassa;
3) Ferraris Mario: Condotta di Fobello Cervatto-Rimella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 marzo 1964

Il medico provinciale: BALZAR

(2913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3194/64 del 26 febbraio 1964, col quale venne approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;
Visto il decreto n. 3194/64 del 26 febbraio 1964, col quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;
Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che i dottori Cirasuolo Silvio e Palumbo Antonio hanno rinunziato alla condotta medica del comune di Bellosguardo;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso che seguono nella graduatoria il dott. Palumbo;
Visti gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) I dottori Cirasuolo Silvio e Palumbo Antonio sono dichiarati rinunziatari al posto di medico condotto del comune di Bellosguardo;
2) Il dott. Morrone Albinio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Bellosguardo.

Il sindaco del comune di Bellosguardo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 16 marzo 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(2888)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Iglesias

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3422 in data 30 giugno 1963, successivamente modificato il 20 luglio 1963 con decreto numero 4253, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Iglesias;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute;
Visti gli articoli 33 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Iglesias, è così costituita:

Presidente:
Monarca comm. dott. Adriano, vice prefetto.

Componenti:
Duce comm. dott. Aldo, ispettore generale medico, medico provinciale di Cagliari;
Spanedda prof. Antonio, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Cagliari;
Casula prof. Duilio, libero docente di patologia speciale medica dell'Università di Cagliari;
Nonis dott. Michele, ufficiale sanitario del comune di Cagliari.

Segretario:
Rombj dott. Edoardo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nell'albo di questo Ufficio.

Cagliari, addì 1° marzo 1964

Il medico provinciale: DUCE

(2872)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad uno posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 27 febbraio 1964, n. 1248/VP, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante nella provincia di Sondrio nell'anno 1963;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Prata Camportaccio ed Uniti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nell'anno 1963, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:
Saija dott. Fausto, vice prefetto.

Componenti:
Calcinardi dott. Carlo, veterinario provinciale;
Leinati prof. Luigi, docente di anatomia patologica;
Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica;
Maggi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:
Purrello dott. Salvatore, direttore di Sezione.

La Commissione di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e terrà le sue sedute nell'Ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Sondrio, addì 6 marzo 1964

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(2889)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.